STATUTO

dell'Associazione Culturale Teatrale

"AMICI DEL TEATRO DI COLOMBELLA"

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

È costituita l'Associazione denominata "Amici del Teatro di Colombella", con sede legale in via delle Marche, Colombella (Pg), c/o Ricreatorio "Lucio Bonucci" di proprietà della Parrocchia di Colombella.

Articolo 2

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: fondamento dell'attività associativa è il volontariato.

Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 3

L'Associazione pone come finalità ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura teatrale.

L'Associazione intende attuare i propri scopi attraverso le seguenti attività:

- a) l'allestimento di spettacoli teatrali, agendo nel rispetto della normativa vigente; ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- b) la promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;

- c) la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi;
- d) la realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale;
- e) lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro;
- f) l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale;
- g) la valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- h) la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;
- i) la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

L'Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione stessa.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 4

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5

L'Associazione si finanzia con:

- a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- d) proventi di gestione;
- e) ogni altro provento comunque conseguito.

Articolo 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Direttore Artistico

TITOLO II: I SOCI

Articolo 7

Possono essere "soci" dell'Associazione tutte le persone residenti a Colombella o ex residenti, che condividano le finalità di cui al presente Statuto e intendano partecipare alle attività dell'Associazione.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, con giudizio sempre motivato, su domanda degli interessati.

I soci intervengono con diritto di voto alle Assemblee; inoltre, hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale e di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali; inoltre, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione e di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
- c) quando arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e determinano l'immediata sospensione del socio ma, per diventare definitivamente esecutive, devono essere ratificate dall'Assemblea nella sua prima riunione.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti o assenti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata, dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e del bilancio preventivo dell'anno in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L'Assemblea è convocata, dal Presidente, in via straordinaria, ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso affisso nei locali dell'Associazione e tramite lettera spedita ai soci per posta o e-mail,; la comunicazione deve elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità sana il vizio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere incaricato.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario o da altro socio incaricato.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:

- a) per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei soci;
- b) per lo scioglimento anticipato dell'Associazione, fatte salve le norme di legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

Articolo 9

Sono compiti dell'Assemblea dei soci:

- a) deliberare sulle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso;
- c) eleggere, tra i propri soci, i sette membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per tre anni;
- d) deliberare sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulle radiazioni di soci decise dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere trascritte nel "Registro dei verbali delle Assemblee dei soci", rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) i Consiglieri
- b) il Presidente,
- c) il Segretario.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ed il Segretario sono nominati in seno al Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, restano in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario.

La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta o a mezzo e-mail.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere incaricato dal Consiglio stesso.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, ad eccezione che per le procedure di radiazione per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Articolo 11

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- d) decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;

- e) deliberare circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- f) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g) redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sua prima riunione;
- h) nominare, nella prima riunione utile il Presidente ed il Segretario ed assegnare al proprio interno gli ulteriori compiti necessari all'attuazione degli scopi associativi, generalmente di natura organizzativa ed operativa;
- attingere all'Assemblea dei soci per il conferimento di incarichi che per la loro natura richiedano quella terzietà indispensabile a garantire la stessa Assemblea dei Soci. In particolare per la carica di Tesoriere, che si intende sempre esterna al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere viene convocato ogni qualvolta il Consiglio lo reputi necessario;
- j) attingere all'Assemblea dei soci per il conferimento di incarichi di natura artistica. In particolare per il ruolo di Direttore Artistico che, quale organo dell'Assemblea dei soci, si intende sempre esterno al Consiglio Direttivo. Il Direttore Artistico viene convocato ogni qualvolta il Consiglio lo reputi necessario;
- k) decidere di rivolgersi all'esterno dell'Associazione per l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di docenti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- 1) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 12

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio.

La firma spetta al Presidente o al Segretario, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ha il compito di:

a) convocare e presiedere l'Assemblea;

b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

c) sovraintendere all'intera gestione dell'Associazione;

d) firmare gli atti relativi all'attività della Associazione.

In sua assenza, detti compiti sono delegati al Segretario che, inoltre, ha il compito di tenere

aggiornati il "Registro dei verbali dell'Assemblea dei soci", il "Registro dei verbali del Consiglio

Direttivo" ed il "Registro dei soci".

Il Tesoriere sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione e tiene

aggiornata la contabilità e i registri contabili;

Il Direttore Artistico sovraintende all'indirizzo artistico dell'Associazione, propone in autonomia o

raccoglie le proposte di allestimento spettacoli provenienti dai membri del Consiglio Direttivo e

dall'Assemblea dei Soci e, di concerto con il Consiglio stesso, ne valuta la fattibilità e l'opportuna

messa in scena.

TITOLO IV: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Associazione;

b) dai contributi annuali e straordinari dei soci;

c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;

d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il

perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Articolo 14

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono

rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

TITOLO V: RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 15

8

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, per la sua approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel "Registro dei verbali delle Assemblee dei soci", rimane affisso nei locali della Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

TITOLO VI: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci: è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 18

Il presente Statuto, scritto in 10 (dieci) pagine, nella formulazione definitiva approvata con il voto unanime dei soci dell'Associazione "Amici del Teatro d Colombella" riuniti in Assemblea, in data

13 maggio 2014, presso la sede di via delle Marche, Colombella (Pg), c/o Ricreatorio "Lucio

Bonucci", entra ipso facto in funzione.

Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, da effettuarsi a cura del

Presidente, sono ininfluenti rispetto alla immediata applicazione del presente Statuto.

Colombella (Pg), 13 maggio 2014

Il Presidente:

Monica Rosati (cod.fisc. RSTMNC64H42G478E)

Il Segretario:

Barbara Gori (cod.fisc. GROBBR70L59G478T)

10